

PLUS Ambito Distretto di Oristano

Comprendente i Comuni di:

Allai-Baratili S.Pietro-Bauladu-Cabras-Milis-Narbolia-Nurachi-Ollastra-Oristano-Palmas Arborea-
Riola Sardo-Samugheo-S.Vero Mllis-Santa Giusta-Siamaggiore-Siamanna-Siapiccia-Simaxis-
Solarussa-Tramatza-Villanova Truschedu-Villaurbana-Zeddiani-Zerfaliu

Provincia di Oristano – Azienda ASL n. 5 Oristano

Comune capofila: Oristano

Piazza Eleonora d'Arborea – tel. 0783 7911

PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE “MISSIONELAVORO”

**TIROCINI DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO A FAVORE DI
PERSONE RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO PLUS DI
ORISTANO**

**AVVISO PUBBLICO PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI TIROCINANTI**

ART.1 - PREMESSA

Il Comune di Oristano, in attuazione del progetto "Missione LAVORO", previsto nella Programmazione del PLUS – Triennio 2012/2014 - approvato dal Comitato Direttivo con il verbale n. n. 5 del 05/12/2013 e modificato con verbale n. 2 del 03/06/2014 , con il presente avviso intende attivare dei tirocini formativi di inserimento e/o reinserimento al fine di sperimentare percorsi di inserimento lavorativo che possano avere sviluppi di rilievo sia per l'impresa ospitante che per il soggetto inserito.

Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro ed è finalizzato a creare un contatto diretto tra Soggetto Ospitante e Tirocinante, allo scopo favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento / reinserimento lavorativo.

Lo strumento del Tirocinio risulta regolamentato nella Delibera della Giunta Regionale n. 44/11 del 23/10/2013, avente ad oggetto: "Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi. Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92".

ART.2 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

I Tirocini, che verranno effettuati presso aziende private ed enti pubblici (soggetti ospitanti) avranno una durata massima di 12 mesi e minima di mesi sei e saranno affiancati da un tutor individuato dal soggetto ospitante

I Tirocinanti percepiranno mensilmente un'indennità del valore di almeno €. 600,00 ed è prevista una copertura assicurativa RC e infortuni.

Al Soggetto Ospitante è data facoltà di integrare ulteriormente con risorse proprie il valore dell'indennità di tirocinio da corrispondere al Tirocinante.

ART.3 - RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Per la realizzazione delle attività sono stati stanziati complessivamente €. 1.134.000,00 a valere sui fondi del PLUS, per un totale di n. 105 tirocini finanziabili della durata di mesi dodici.

ART.4 - SOGGETTI COINVOLTI

Ai fini dell'attivazione dei tirocini sarà necessario il coinvolgimento di 4 soggetti:

- Il PLUS Ambito Distretto di Oristano – ente gestore;
- La Provincia di Oristano tramite il Servizio per il Lavoro – Soggetto Promotore così come definito dalle linee guida regionali sui tirocini;
- Soggetto Ospitante (vedi definizione al successivo art. 6);
- Tirocinante (vedi definizione al successivo art. 7).

ART.5 - SOGGETTO PROMOTORE

Il Soggetto Promotore svolge tutte le funzioni indicate nella normativa vigente in materia di tirocinio formativo ed in particolare:

- informa il tirocinante e il soggetto ospitante sulla normativa in materia;
- garantisce l'assistenza tecnica per la stesura della convenzione e per la predisposizione del percorso formativo per ogni singolo tirocinio, anche in collaborazione con i servizi sociali comunali, il centro antiviolenza e l'UEPE;
- fornisce, per tutta la durata del tirocinio, un servizio di consulenza su ogni aspetto della gestione del tirocinio stesso, a beneficio sia del tirocinante che del soggetto ospitante;
- nomina un tutor con il compito di garantire il rispetto di quanto previsto nel progetto e assicura la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- effettua un monitoraggio dei tirocini attivati;
- rilascia, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, la certificazione finale del tirocinio;
- informa il Soggetto Gestore di qualunque inosservanza della convenzione e/o del progetto da parte del tirocinante o del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, e di qualunque irregolarità o

difficoltà sopravvenuta che possa compromettere l'attivazione o il regolare svolgimento del tirocinio o determinarne la revoca.

ART.6 - SOGGETTO GESTORE

Il Soggetto gestore, Ente capofila del PLUS, ha il compito di:

- garantire il massimo raccordo con il competente CSL;
- fornire al soggetto promotore i dati relativi ai tirocinanti e ai soggetti ospitanti;
- informare il CSL di qualunque inosservanza o trasgressione della convenzione e/o del progetto da parte del tirocinante o del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, e di qualunque irregolarità o difficoltà sopravvenuta che possa compromettere l'attivazione o il regolare svolgimento del tirocinio o determinarne la revoca;
- ricevere, da parte dei servizi sociali comunali in collaborazione con l'UEPE, la graduatoria relativa ai loro cittadini disoccupati/inoccupati da inserire nel progetto;
- ricevere, da parte del centro antiviolenza donna, i nominativi dei disoccupati/inoccupati da inserire nel progetto;
- individuare sulla base della documentazione di cui al punto 4 e 5 i beneficiari da avviare al tirocinio in relazione al numero di soggetti assegnati a ciascun comune;
- individuare i soggetti ospitanti e stilare una graduatoria;
- attuare l'accoglienza, le attività di bilancio delle competenze ed orientamento a favore degli allievi, il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell'attività di tirocinio tramite esternalizzazione del servizio;
- finanziare tutta le attività previste nel presente progetto e comunque almeno n.105 tirocini formativi della durata di dodici mesi ciascuno. E' data comunque facoltà ad ogni Comune di avviare due tirocini entrambi della durata di mesi sei.

ART.7 - SOGGETTO OSPITANTE

Il Soggetto Ospitante dovrà essere:

- ✓ un'impresa privata individuale o collettiva iscritta nel registro delle imprese, oppure un libero professionista iscritto nell'apposito albo professionale o, comunque, ogni entità privata, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica (comprese le fondazioni e le associazioni) ed abbia sede operativa, nella quale intenda impiegare il Tirocinante, nell'ambito del distretto PLUS di Oristano;
- ✓ un Ente Pubblico operante nell'ambito del distretto PLUS di Oristano;

Il numero dei tirocini attivabili contemporaneamente è definito in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:

- le unità operative da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è pari o superiore a 0,5.

In deroga al criterio generale, il Soggetto Ospitante che non abbia dipendenti a tempo indeterminato, può attivare un solo tirocinio della durata massima di mesi sei, a condizione che il titolare della ditta svolga la propria attività nella sede del tirocinio, garantendo sempre al tirocinante il tutoraggio e il rispetto delle tutele inderogabili previste dalla norma.

Per le aziende stagionali operanti nel settore del turismo, ai fini del rapporto tra tirocinanti e dipendenti, si terrà conto anche dei dipendenti assunti a tempo determinato, a condizione che per ciascun contratto

considerato, la durata sia superiore a quella del tirocinio e che abbia inizio prima dell'avvio dei tirocini e termine dopo la conclusione dei medesimi.

Al fine di garantire un'adeguata proporzione tra lavoratori qualificati e tirocinanti, gli apprendisti non devono essere considerati nel calcolo della dimensione aziendale del Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante deve essere in regola con:

- l'applicazione del CCNL;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- tutta la normativa in materia di lavoro in genere.

Il Soggetto Ospitante non deve:

- aver effettuato licenziamenti, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi con le OO.SS. territoriali più rappresentative;
- avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, per attività equivalenti a quelle per le quali si intende attivare il tirocinio, nella medesima unità operativa;
- trovarsi in una situazione di:
 - a) fallimento;
 - b) concordato preventivo o fallimentare;
 - c) liquidazione coatta amministrativa;
 - d) amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza;
 - e) amministrazione straordinaria speciale.

Il Soggetto Ospitante non potrà attivare tirocini con il coniuge e con soggetti:

- aventi un legame di parentela o di affinità entro il secondo grado con il legale Rappresentante, Soci e Amministratori;
- con i quali si è già instaurato in passato un rapporto di tirocinio;
- che abbiano già prestato attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo all'interno della stessa azienda o gruppo aziendale;
- che abbiano instaurato attività lavorativa con altri datori di lavoro, per lo svolgimento di identiche mansioni, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze;
- che abbiano instaurato un precedente rapporto di tirocinio per il medesimo profilo professionale, con altri datori di lavoro, salvo l'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo.

Il Soggetto Ospitante non può beneficiare, per lo stesso tirocinio, di altro intervento di politica del lavoro o formativa finanziato, attivato, promosso o gestito da altro soggetto, sia pubblico che privato.

Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.

Non potrà, inoltre, essere avviato un tirocinio per sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, né per sostituire personale assente per malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione del Soggetto Ospitante.

Sarà obbligo del Soggetto Ospitante:

- accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nelle convenzioni;
- stipulare un'apposita convenzione con il Soggetto Promotore (sarà compito della Provincia comunicare il CSL competente per la stipula della convenzione) e con il Comune di Oristano Ente Capofila del PLUS;

- predisposizione con il Soggetto Promotore ed il Servizio sociale di residenza del tirocinante il Progetto di Tirocinio;
- avviare il tirocinio entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, a seguito di approvazione della graduatoria (o di suo eventuale scorrimento), nel caso in cui nella domanda sia indicato il nominativo del/i Tirocinante/i; oppure:
- inoltrare al CSL competente (con utilizzo della modulistica fornita dallo stesso CSL) la richiesta di attivazione della procedura di preselezione, nel caso in cui nella domanda non sia indicato il nominativo del/i Tirocinante/i, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, a seguito di approvazione della graduatoria (o di suo eventuale scorrimento), e avviare il tirocinio entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'esito della medesima preselezione;
- effettuare la comunicazione obbligatoria online dell'inizio del tirocinio;
- assicurare il Tirocinante contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la Responsabilità Civile verso Terzi. Le relative spese saranno rimborsate dal Comune di Oristano. Le coperture assicurative dovranno riguardare anche le attività eventualmente svolte dal Tirocinante al di fuori dell'azienda, ma comunque rientranti nel progetto;
- impiegare il Tirocinante per un numero di ore non superiore all'80% dell'orario stabilito dal CCNL di riferimento per un rapporto di lavoro a tempo pieno.
- erogare, mensilmente al Tirocinante una indennità forfettaria di tirocinio nella misura minima di €. 600,00 ovvero nella misura maggiore indicata nella domanda di adesione e nel progetto di tirocinio;
- individuare il tutor aziendale, in possesso di adeguate competenze professionali, che dovrà affiancare il Tirocinante nelle attività individuate nel progetto di tirocinio;
- garantire un corretto ed efficace svolgimento del tirocinio formativo;
- favorire l'esperienza del Tirocinante nell'ambiente di lavoro, mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- tenere aggiornato quotidianamente il registro presenze del Tirocinante messo a disposizione dal CSL;

Art. 8 – TIROCINANTE

I tirocinanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere un'età non inferiore a 16 anni ed aver assolto l'obbligo scolastico;
2. essere residente in uno dei Comuni del Distretto di Oristano;
3. trovarsi in stato di disoccupazione/inoccupazione, ai sensi del D.Lgs. 181/2001 e s.m.i. ed essere iscritti all'anagrafe di uno dei CSL della Provincia di Oristano;
4. essere residente in uno dei 24 comuni dell'ambito PLUS;
5. non avere beneficiato, nell'anno in corso, di interventi finalizzati a sostenere lo stato di disoccupazione/inoccupazione per un importo complessivo di €. 3.000,00 (ammortizzatori sociali, linea 3 programma regionale povertà, contributi, sussidi straordinari una tantum, interventi relativi al progetto "Emergenza abitativa"); In caso di ammissione il tirocinante dovrà rinunciare agli interventi di cui sopra
6. non avere parenti o affini entro il primo grado che hanno beneficiato, nell'anno in corso, di interventi finalizzati a sostenere lo stato di disoccupazione/inoccupazione per un importo complessivo di €. 3.000,00 (ammortizzatori sociali, linea 3 programma regionale povertà, contributi, sussidi straordinari una tantum, interventi relativi al progetto "Emergenza abitativa");
7. non possono:
 - avere prestato attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo, all'interno dell'azienda o dello stesso gruppo aziendale del Soggetto Ospitante;
 - avere prestato attività lavorativa per lo svolgimento delle stesse mansioni, con altri datori di lavoro salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze;
 - avere già svolto un tirocinio con lo stesso Soggetto Ospitante;

- avere già svolto un tirocinio per il medesimo profilo professionale, con altro Soggetto Ospitante, salvo l'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo;
- avere un rapporto di coniugio o un legame di parentela o di affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante, con i soci o con gli amministratori del Soggetto Ospitante;
- beneficiare per lo stesso tirocinio di altro intervento di politica del lavoro o formativa finanziato, attivato, promosso o gestito da altro soggetto sia pubblico che privato.

si devono impegnare a:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor, facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;
- rispettare i regolamenti aziendali;
- firmare le presenze nell'apposito registro di tirocinio.

Il tirocinante, entro il limite del 30% del totale delle presenze previste dal progetto formativo, può assentarsi per malattia, per motivi di effettiva necessità e per il recupero delle energie psico- fisiche, previa comunicazione al proprio tutor presso il Soggetto Ospitante.

Nel caso in cui il tirocinante abbia partecipato ad almeno il 70% della durata prevista del progetto formativo, a conclusione dello stesso, sarà rilasciata, a cura del soggetto promotore, una certificazione le attività svolte e le competenze acquisite.

Il tirocinante sarà avviato presso il soggetto ospitante a seguito di un percorso di bilancio delle competenze e di orientamento.

Art. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I candidati al tirocinio dovranno inoltrare la Domanda di adesione al proprio Comune di residenza entro e non oltre il **31/10/2014**.

Art. 10 PROCEDURE DI SELEZIONE DEI TIROCINANTI

L'elenco dei soggetti beneficiari sarà individuato in base ad una graduatoria di merito redatta dai servizi territoriali (Comuni del PLUS distretto di Oristano, Centro Antiviolenza Donna Eleonora del PLUS distretto di Oristano e UEPE) sulla base dei seguenti criteri:

Disoccupati/inoccupati (compresi gli ex detenuti e detenuti in esecuzione penale esterna in carico all'UEPE)

Parametri	Indicatori	Punteggio
Anni Richiedente	16-24	1
	25-35	2
	36-45	3
	46-55	4
	56-65	5
Parametri ISEE	Da € 0,00 a € 2.500,00	2
Parametri ISEE	Da € 2.500,01 a € 5.000,00	1
Situazione familiare	Senza rete parentale	1
	Con coniuge disoccupato	2
	Con 1 figlio minore a carico	3
	Con 2 figli minori a carico	4
	Con 3 o più figli minori a carico	5
Stato Occupazionale	Per ogni anno o frazione superiore a mesi sei di disoccupazione compiuta	1

Donne disoccupate/inoccupate in carico al centro antiviolenza donna

La selezione delle destinatarie avverrà secondo i seguenti criteri:

Parametri	Indicatori	Punteggio
Parametri ISEE	Da € 0,00 a € 2.500,00	1
Parametri ISEE	Da € 2.500,01 a € 5.000,00	
	Con 1 figlio minore a carico	1
	Con 2 figli minori a carico	2
	Con 3 o più figli minori a carico	3
Stato Occupazionale	Per ogni anno o frazione superiore a mesi sei di disoccupazione compiuta	1

Art. 12 – NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE

Il presente avviso è stato redatto tenendo presente la seguente normativa:

- L.R. 23/12/2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della L.R. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)”;
- D.lgs. 181 del 21/04/2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, co. 1, lett. a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- D.lgs. 297 del 19/12/2002 "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 14";
- L.R. n. 20/2005 inerente “Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego”;
- Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio Atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013) recante l’approvazione del documento “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/11 del 23/10/2013 recante “Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi. Recepimento dell’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Regolamenti (CE):
 - ✓ n. 1998/2006 del 15/12/2006 e s.m.i., relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore “de minimis”;
 - ✓ n. 875/2007 del 24/07/2007 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis” nel settore della pesca ;
 - ✓ n. 1535/2007 del 20/12/2007 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
 - ✓ D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm. e ii.;
 - ✓ D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - ✓ D.Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
 - ✓ Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si rende noto che:

- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dal Progetto "MissioneLAVORO", saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'azione medesima;
- titolare del trattamento è il Comune di Oristano di Oristano;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Cittadinanza;

Art. 14 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi", la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Settore Amministrativo e Servizi alla Cittadinanza del Comune di Oristano, Dirigente Dr.ssa M.Grazia Zoccheddu;

Responsabile del procedimento: è il responsabile dell'Ufficio PLUS Renzo Sitzia (Ufficiopianoplus@comune.oristano.it).

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio PLUS – C/O Comune di Oristano.

Art. 15 – PUBBLICITÀ DELL'AVVISO

Il presente Avviso, completo degli allegati, sarà reso disponibile sul sito internet del Comune di Oristano – Sezione Servizi sociali e PLUS su sito della Provincia di Oristano (www.provincia.or.it), sul sito www.plusprovinciaoristano.it/ nonché sui portali istituzionali dei Comuni dell'Ambito PLUS del Distretto di Oristano.

Informazioni riguardanti l'Avviso potranno essere richieste contattando il servizio incontro domanda e offerta di lavoro, presso ciascun CSL della Provincia di Oristano, nonché i CESIL operanti nel territorio provinciale.

Oristano, 30/09/2014

Il Dirigente
f.to Dott.ssa M.Grazia Zoccheddu

